

Codice A1715A

D.D. 31 marzo 2025, n. 296

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "MONTE NEBIN" (CN). Rinnovo concessione.



ATTO DD 296/A1715A/2025

DEL 31/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "MONTE NEBIN" (CN). Rinnovo concessione.

Viste e visti

l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la DGR n. 15-11925 dell' 8 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico- venatorie;

la Determinazione Dirigenziale n. 205 del 30.09.1998 con la quale è stata autorizzata l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria (AFV) denominata “MONTE NEBIN” di complessivi 198 ha, ubicati nei territori del comune di Casteldelfino, nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo, a favore del Sig. PEJRONE Carlo Alberto, fino al 31.01.2008;

la successiva Determinazione Dirigenziale n. 200 del 18.12.2007 con la quale veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2011;

la successiva Determinazione Dirigenziale n. 40 del 24.01.2011, con la quale veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2020;

la successiva Determinazione Dirigenziale n. 205 del 20.04.2020, con la quale veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2025;

la Determinazione Dirigenziale 25 novembre 2023, n. 1013 con la quale è stato determinato di rettificare la superficie dell'AFV "MONTE NEBIN" da ettari 198,0000 come approvati con la determinazione dirigenziale del 20/04/2020, n. 205 a ettari 287,8033, di cui ettari 285,9648 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce la base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

vista l'istanza di rinnovo concessione pervenuta in data 25/10/2024, ns. prot. n. 25136 del 25/10/2024, con la quale il Dott. Carlo Alberto PEJRONE, in qualità di Concessionario dell'AFV "MONTE NEBIN" richiede il rinnovo della concessione per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 8.03.2004 e ss.mm.ii.

Preso atto che con delibera del Consiglio Comunale di Casteldelfino del 26/06/2024, il consorzio tra proprietari terrieri e conduttori è stato rinnovato per una durata di anni 10 e cioè fino al 31/01/2035; preso atto che la delibera del Consiglio Comunale di Casteldelfino del 26/06/2024 riconferma, per quanto di sua competenza, il Dott. Carlo Alberto PEJRONE a Direttore del Consorzio; preso atto della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e delle dichiarazioni rese dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

visti il verbale di sopralluogo ispettivo del 20/03/2025, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservati agli atti del Settore;

visto il verbale istruttorio del funzionario incaricato e conservato agli atti d'ufficio;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione per il periodo massimo concedibile secondo la normativa regionale vigente di anni 9, fino al 31 gennaio 2034;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata DGR n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie - AFV - e delle aziende agri-turistico-venatorie - AATV);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della DGR 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la DGR 31 gennaio 2025, n. 11-739 recante “Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 della Regione Piemonte ed attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di procedere al rinnovo della concessione della AFV “MONTE NEBIN” ubicata nel Comune di Casteldelfino e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, con una superficie totale di ettari 287,8033, di cui ettari 285,9648 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce la base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale, in favore della Dott. PEJRONE Carlo Alberto, fino al 31/01/2034;

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. e di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 205 del 30/09/1998 e nelle successive determinazioni di rinnovo e nella determinazione dirigenziale n. 1013 del 25/11/2023;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla DGR 8 marzo 2004 n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura “AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA - art. 20 legge regionale 70/96”. Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Cuneo nonché al Settore *Politiche fiscali e contenzioso amministrativo*.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto